



Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016

A.C. 2521

Dossier n° 305 - Schede di lettura
 9 giugno 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2521
Titolo:	Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	21 febbraio 2020
trasmissione alla Camera:	27 maggio 2020
assegnazione:	3 giugno 2020
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), X (Att. produttive)
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra l'Italia e la Mongolia nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 intende fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi. va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione. L'Italia costituisce un importante partner economico della Mongolia, la cui economia si basa principalmente sullo sfruttamento di risorse naturali e minerarie, l'Accordo in esame potrà fornire un importante contributo per un rafforzamento generale delle relazioni culturali, tecniche ed economiche.

L'Accordo è composto da **12 articoli** preceduti da un breve preambolo.

Con l'**articolo 1** vengono enunciati i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'**articolo 2** è dedicato all'**attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione**, che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all'Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate. Il paragrafo 2 individua i campi

di cooperazione che saranno concentrati, in particolare su:

- politica di sicurezza e difesa;
- ricerca e sviluppo;
- supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;
- formazione e addestramento in campo militare;
- sanità, storia e sport militare;
- altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Quanto alle modalità di cooperazione, esse consistono di visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare; scambio di esperienze tra esperti delle Parti; incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa; scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari; partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso enti civili e militari della Difesa; partecipazione a esercitazioni militari; partecipazione a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie; visite di aeromobili militari; scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa.

L'**articolo 3** regola gli **aspetti finanziari** derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'**articolo 4** è relativo alla **giurisdizione** e alla Parte ospitante la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la legislazione dello Stato ospitante. Al contempo si riconosce allo Stato ospitato il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate e sul personale civile nel caso i reati nei casi in cui minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso. A tal riguardo, si informa che il 4 dicembre 2015 il Parlamento della Mongolia ha approvato il nuovo codice penale che abolisce la pena di morte nel Paese e che il conseguente aggiornamento del codice di procedura penale verrà presto discusso e approvato. Per tali ragioni, si ritiene che il personale italiano eventualmente inviato in Mongolia ai sensi del presente Accordo sia pienamente salvaguardato anche in caso di esercizio del diritto giurisdizionale dello Stato ospitante, per reati commessi al di fuori delle attività di servizio.

L'**articolo 5** regola il **risarcimento degli eventuali danni** provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all'altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell'ambito dell'Accordo in esame, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili.

L'**articolo 6** è dedicato alle **categorie di armamenti** interessate ad una possibile cooperazione, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente agli categorie di armamenti elencate:

- a) navi, aeromobili, elicotteri, carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare, e relativi equipaggiamenti;
- b) armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento;
- c) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo;
- d) polveri, esplosivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, appositamente costruiti per uso militare;

e) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
f) materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militare, nonché materiali specifici per l'addestramento militare.

L'equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente; in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

Vengono poi stabilite, al paragrafo 2, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, e si prevede infine, che le Parti si prestino reciproco supporto tecnico amministrativo, assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate.

L'**articolo 7** impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la **protezione della proprietà intellettuale**, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'**articolo 8** regola il **trattamento di informazioni**, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

L'**articolo 9** stabilisce che le **controversie** derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni per il tramite dei canali diplomatici.

L'**articolo 10** prevede che l'Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali.

L'**articolo 11** stabilisce che l'Accordo potrà essere integrato da **protocolli aggiuntivi**, stabiliti tra le Parti, in ambiti specifici di cooperazione, indicando altresì le modalità che le Parti dovranno seguire per stipularli e demandando la loro esecuzione, così come quella dei programmi di sviluppo attuativi del presente Accordo, ai Ministeri della difesa dei due Paesi, in stretta collaborazione con i rispettivi Ministeri degli affari esteri. L'Accordo potrà essere emendato per iniziativa di una delle due Parti, mediante uno scambio di note che dovrà avvenire attraverso i canali diplomatici.

L'**articolo 12** stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata, che potrà essere denunciato da una delle due Parti, per iscritto attraverso i canali diplomatici ed avrà effetto dopo novanta giorni dalla notifica. La denuncia non avrà conseguenze sui programmi e le attività già in atto.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 27 maggio scorso, è composto da 5 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'**articolo 3**, in materia di copertura finanziaria, stabilisce, al comma 1, che l'onere derivante dall'articolo II dell'Accordo, valutato in **euro 5.358 annui ad anni alterni** a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il

comma 2, autorizza il Ministro delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), del medesimo Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 precisa che eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b*), 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'**articolo 5** stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "***politica estera e rapporti internazionali dello Stato***" (art. 117, secondo comma, lettera *a*) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.